



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Corte di appello di Catania

e i

Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto

per la trattazione dei processi civili sino al 31 luglio 2020 innanzi alla Corte di appello di Catania

La **Corte di appello di Catania**, con sede in Catania, in piazza Verga, palazzo di giustizia, rappresentata dal **Dott. Giuseppe Meliadò**, in qualità di Presidente della Corte, e i **Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto**, rappresentati dall'**Avv. Rosario Pizzino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania), dall'**Avv. Francesco Favi** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa), dall'**Avv. Emanuela Tumino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa) e dall'**Avv. Giovanni Russo** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone),

premesso che l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (in tema di "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in

materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”) demanda ai capi degli uffici giudiziari l’adozione (per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, quale definito dagli artt. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28) delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie fornite dalle competenti Autorità statali e regionali, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; rilevato che tra tali possibili misure organizzative il settimo comma del citato art. 83 indica **“l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”** (lettera d), lo **“svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari mediante collegamenti da remoto”** (lettera f) e **“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”** (lettera h);

rilevato che i sottoscritti, nel ribadire l’assoluta opportunità del metodo (già proficuamente praticato in questo distretto giudiziario) di elaborazione partecipata e condivisa di linee guida di natura organizzativa, concordano sulla necessità dell’adozione, per la Corte di appello di Catania, di misure organizzative che, compatibilmente con la prioritaria esigenza di preservare la salute delle persone e di assicurare il rispetto delle necessarie indicazioni igienico - sanitarie, possano

garantire, pur nell'attuale situazione emergenziale, la continuità dell'attività giudiziaria (costituente un inequivocabile segno della persistente presenza dello Stato comunità) e l'efficiente ed effettivo esercizio della fondamentale funzione giurisdizionale e delle altrettanto fondamentali facoltà difensive legali poste a tutela dei diritti delle parti;

rilevato che le modalità di trattazione dei processi indicate nei successivi articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo saranno operative (nel periodo sino al 31 luglio 2020) solo con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Corte di appello del 5 maggio 2020 che ha disposto la trattazione dei procedimenti civili ivi analiticamente indicati e il rinvio dei restanti a data successiva al 31 luglio 2020, fermi restando sia la facoltà dei difensori di formulare istanza di trattazione anticipata dei singoli procedimenti sulla base di adeguatamente prospettate ragioni di urgenza, sia l'auspicio di una positiva evoluzione, nel medesimo periodo di riferimento, della situazione sanitaria, che possa consentire un'attenuazione e/o una riduzione temporale del provvedimento di rinvio d'ufficio delle udienze e un progressivo ritorno al normale svolgimento dell'attività giudiziaria;

I sottoscritti convengono quanto segue:

Art. 1

La misura organizzativa prevista dalla lettera **h)** dell'art. 83, comma settimo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (**svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo**

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice) viene concordemente individuata dai sottoscritti come la più utile e la più idonea al contemperamento delle diverse esigenze indicate in premessa (preservazione della salute delle persone e assicurazione della continuità dell'attività giudiziaria), in quanto, da un lato, evita pericolosi assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, e, dall'altro lato, previene una generalizzata stasi di tutti i procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di appello di Catania (che produrrebbe difficoltà e criticità non superabili in tempi brevi, una volta venuta meno la situazione emergenziale), consentendo invece una ordinata e progressiva trattazione e definizione delle cause, nel rispetto dei canoni costituzionali di effettività ed efficienza della giurisdizione, di garanzia della difesa e del contraddittorio, di durata ragionevole del processo.

ART. 2

I sottoscritti concordano sul fatto che la formulazione -contenuta nella menzionata lettera **h)** del settimo comma dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 - **“svolgimento delle udienze civili”** si riferisce inequivocamente a tutti i procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione), pendenti e sopravvenuti, di competenza della Corte di appello (e, quindi, anche alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie), a tutti i riti processuali (civili) di volta in volta applicabili alle varie cause, e a tutte le fasi (iniziale, trattazione, istruttoria e decisoria) di tali procedimenti.

Art. 3

Svolgimento telematico delle udienze di (autonoma) trattazione delle istanze di inibitoria (artt. 283, 351, 431, 373, 401 e 407 c.p.c.), delle udienze (anche camerali) di prima comparizione e delle eventuali (successive) udienze di trattazione.

Per le udienze del periodo sino al 31 luglio 2020 (se e in quanto non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) i sottoscritti concordano le seguenti modalità di svolgimento:

A. Deposito e comunicazione (per via telematica), alle parti, almeno quattro giorni prima della fissata udienza, del provvedimento del giudice che dispone la data e lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con l'indicazione del termine di cui alla successiva lettera **C)** del presente articolo **3**, e con l'avviso che il mancato deposito delle note scritte di cui alla stessa lettera **C)** equivarrà alla mancata comparizione della parte in udienza;

B. Inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;

C. Deposito telematico, ad opera delle parti (entro le ore 11,00 del giorno della fissata udienza "cartolare"), di note scritte (eventualmente congiunte e contenenti solo eventuali istanze o il richiamo delle istanze già formulate nei rispettivi atti costitutivi, e le conclusioni con riferimento ai provvedimenti

giudiziali adottabili in quella fase del procedimento) da registrare nell'evento "istanza generica" o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera A). Contenimento delle dette note scritte entro il limite di due pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza;

D. Obbligatorio rinvio preliminare e interlocutorio della causa alla prima udienza concretamente utile -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- per consentire il contraddittorio reso necessario dall'eventuale costituzione della parte (appellata o reclamata) avvenuta soltanto con il deposito delle predette note scritte o con altro atto depositato oltre il termine di cui alla superiore lettera C e comunque entro il giorno della prevista udienza "cartolare", o ancora con atto non tempestivamente accettato dalla cancelleria;

E. Adozione, fuori udienza, del provvedimento del giudice (ad esempio, statuizione sull'istanza di inibitoria, assegnazione di termini -con la fissazione di una nuova udienza- per la sanatoria di irregolarità della costituzione della parte o per la produzione della prova della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo o per la rinnovazione dello stesso atto introduttivo o della sua notificazione ovvero per

l'integrazione del contraddittorio o per la notificazione di appello o reclamo incidentali a una parte contumace, ammissione di mezzi istruttori e disposizioni per la loro assunzione -senza fissazione, nel caso di nomina di c.t.u., di un'apposita udienza per il relativo giuramento-, rinvio della causa su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento, rinvio interlocutorio ad altra udienza -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- per consentire alle parti di dedurre su eventuali profili di inammissibilità dell'appello ex art. 348 - bis c.p.c. o su questioni preliminari o pregiudiziali rilevabili d'ufficio ovvero su eventuali fatti sopravvenuti allegati nelle note scritte, rinvio obbligatorio della causa ad altra udienza nell'ipotesi di cui alla superiore lettera **D**, rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni o per la discussione, provvedimento decisorio nel caso di procedimento camerale non richiedente istruttoria, etc.);

F. Applicabilità, in presenza degli altri eventuali presupposti, dei provvedimenti ex artt. 348 e 309 c.p.c. o dei provvedimenti di improcedibilità -dei giudizi camerali- per il mancato deposito delle note scritte di cui alla superiore lettera **C** (equivalente alla mancata comparizione della parte in udienza).

Art. 4

Svolgimento telematico delle udienze di precisazione delle conclusioni, delle udienze di discussione (art. 437 c.p.c.) e delle udienze di posizione in decisione

dei procedimenti camerali (artt. 739 e 709 - bis c.p.c., 4 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, etc.).

Per tali udienze del periodo sino al 31 luglio 2020 (se e in quanto non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) i sottoscritti concordano le seguenti modalità di svolgimento:

- A) Deposito e comunicazione (per via telematica), alle parti, del provvedimento del giudice che dispone la data e lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con l'indicazione del termine di cui alla successiva lettera C) del presente articolo 4, e con l'avviso che il mancato deposito delle note scritte di cui alla stessa lettera C) equivarrà alla mancata comparizione della parte in udienza;
- B) Inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;
- C) Deposito telematico, ad opera delle parti (entro le ore 11,00 del giorno della fissata udienza "cartolare"), di note scritte (contenenti soltanto la precisazione delle conclusioni -nei limiti di cui all'art. 189 c.p.c. o, nel caso di procedimenti camerali, nei limiti di cui agli atti costitutivi e alle note difensive conclusionali eventualmente autorizzate e preventivamente depositate, e salva sempre la possibilità di dedurre fatti sopravvenuti-), e, nel caso di controversie soggette al rito del lavoro, deposito telematico delle stesse note (con i predetti contenuti e limiti, e con l'eventuale richiesta di discussione orale della causa ex art. 437

c.p.c.) entro le ore 11,00 del quarto giorno (feriale) antecedente alla fissata udienza “cartolare”. Le note scritte verranno registrate sotto l’evento “precisazione delle conclusioni” o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera A). Contenimento delle dette note scritte entro il limite di due pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d’udienza;

D) Adozione, fuori udienza (anche nel caso di mancato deposito, ad opera di una delle parti del processo, delle note scritte di cui alla superiore lettera C), del provvedimento del giudice, avuto riguardo alla natura del procedimento e al rito applicabile (ad esempio, posizione in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, deposito del provvedimento decisorio, rinvio della causa su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento, provvedimento interlocutorio con rinvio della causa ad altra udienza -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- anche per consentire alle parti di dedurre su eventuali fatti sopravvenuti allegati nelle note scritte, decreto camerale decisorio o disponente mezzi istruttori, possibile rinvio della causa ad altra udienza nel caso di espressa richiesta, anche di una sola parte, di discussione orale ex art. 437 c.p.c. per le controversie soggette al rito del lavoro, etc.);

E) Applicabilità, in presenza degli altri eventuali presupposti, dei provvedimenti ex art. 309 c.p.c. o di improcedibilità -dei giudizi camerali- per il mancato deposito delle note scritte di cui alla superiore lettera C (equivalente alla mancata comparizione della parte in udienza).

Art. 5

I sottoscrittori concordano sul fatto che l'eventuale e documentata soggezione del difensore costituito (o di un suo familiare convivente o di un suo familiare affetto da grave disabilità e da esso assistito) al contagio da COVID - 19 o la sottoposizione (sua o del predetto familiare) a un periodo di quarantena, in funzione di prevenzione della diffusione del contagio, costituiranno causa, non imputabile al medesimo difensore, di impedimento dell'esercizio delle facoltà difensive della parte, rilevante ex art. 153, comma secondo, c.p.c., nonché, se previamente comunicata, causa determinativa della necessità del rinvio dell'udienza già fissata.

Art. 6

Svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia

I sottoscritti concordano sul fatto che, nel caso di ricorso, da parte delle varie sezioni, a tale modalità (c.d. da remoto) di conduzione e di svolgimento delle udienze (ad

esempio, per l'esame, la discussione e la decisione di istanze urgenti e cautelari al di fuori e prima delle ordinarie udienze di comparizione e trattazione dei procedimenti), al fine (espressamente indicato dalla disposizione di legge) di "salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti":

- A)** si procederà al deposito e alla comunicazione (per via telematica), alle parti (e, se ne è prevista la partecipazione, al pubblico ministero), del provvedimento del giudice che dispone lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, settimo comma, lettera f), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Il provvedimento indicherà il giorno, l'ora e le modalità di collegamento. La cancelleria inserirà l'annotazione "udienza da remoto" nello storico del fascicolo processuale. Per partecipare all'udienza è necessario che i difensori abbiano: **1)** preventivamente scaricato l'applicativo Microsoft Teams; **2)** comunicato alla cancelleria, il giorno prima dell'udienza, il proprio recapito telefonico (fisso e mobile) e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC). Nel momento di apertura dell'udienza verrà spedito al difensore, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria preventivamente comunicato, un link che gli consentirà (cliccando sull'opzione "partecipa ora") di entrare nella sala di attesa virtuale e, quindi, di essere ammesso dal giudice a partecipare all'udienza;
- B)** all'udienza il giudice darà atto a verbale: **1)** delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; **2)** anche delle dichiarazioni dei difensori relative al fatto che non

siano in atto, né da parte degli stessi difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; 3) della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il suo difensore, che non sono fisicamente presenti soggetti non legittimati;

C) di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale, che verrà inserito nel fascicolo informatico e verrà comunicato via PEC ai difensori.

Art. 7

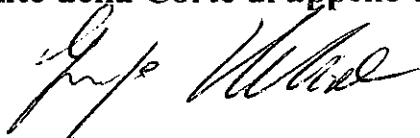
I sottoscritti si impegnano a promuovere, con ogni mezzo telematico disponibile, la conoscenza del presente protocollo sul territorio del distretto.

Art. 8

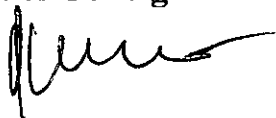
Le previsioni del presente protocollo sostituiscono quelle contenute nell'allegato (A) al decreto del Presidente della Corte del 5 maggio 2020.

Sottoscritto in Catania, nel Palazzo di giustizia, il giorno 8 maggio 2020.

Il Presidente della Corte di appello di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania



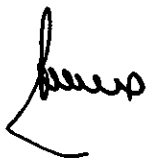
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. P.', written in a cursive style.